

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150 DEL 12.05.2014

OGGETTO: SPORT - CAMPO DI CALCIO DI COSSILA SAN GIOVANNI DI VIA PER PRALUNGO – RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA SOCIETÀ A.C.F. BIELLESE DI BIELLA

L'anno duemilaquattordici il dodici del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE		X
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 150 DEL 12.05.2014

SPORT - CAMPO DI CALCIO DI COSSILA SAN GIOVANNI DI VIA PER PRALUNGO
– RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA SOCIETÀ A.C.F. BIELLESE DI
BIELLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con convenzione Rep. 4332 del 31/10/2008 con decorrenza a partire dal 1° giugno 2008 per la durata di anni 6 (sei), rinnovabili, è stata concessa alla Società Sportiva A.C.F. BIELLESE con sede in Biella – via A. De Fango n. 7 la gestione del campo di calcio di Cossila San Giovanni e relativi spogliatoi situati in via per Pralungo;
- che da oltre un trentennio la Società Sportiva A.C.F. BIELLESE partecipa ai vari campionati regionali e nazionali di calcio femminile portando lustro alla Città e al territorio biellese;

Visto lo Statuto Comunale, l'Art. 7 "Promozione delle attività ricreative e sportive":

- Comma 1, il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della salute fisica.
- Comma 2, favorisce l'attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche per mezzo di contributi o altre agevolazioni nei casi e con le modalità previsti dal regolamento.
- Comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative assicurandone l'accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone l'utilizzo;

Richiamata la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 novembre 2003 n. 180 avente ad oggetto: "Sport – Regolamento per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali – Approvazione";

Considerato che l'art. 3 – Scelta del Gestore stabilisce che "il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive operanti nel territorio cittadino, utenti e con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni che ne facciano richiesta";

Vista la richiesta del Presidente del sodalizio in data 03/04/2014 relativa al rinnovo della gestione del campo sportivo di che trattasi alle stesse condizioni della convenzione in essere;

Considerato che tale atto prevede una spesa annuale pari ad euro 8.000,00 oltre IVA vista la convenzione in essere Rep. 4332 del 31/10/2008 Art. 9 – il concedente si impegna a corrispondere, a parziale rimborso spese di gestione, un contributo finanziario di euro 8.000,00, oltre l'IVA, per ogni anno solare di durata della concessione. Il contributo verrà erogato in rate semestrali posticipate;

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione Rep. n. 4332 del 31/10/2008 tra il Comune di Biella e l'Associazione Calcio Femminile Biellese per la gestione e l'uso degli impianti e delle attrezzature del Campo di Calcio di via per Pralungo in località San Giovanni ai patti ed alle stesse condizioni dell'atto Rep. n. 4332 del 31/10/2008, per la durata di anni sei rinnovabili, con un contributo finanziario da parte del Comune di Biella pari ad euro 8.000,00 oltre l'IVA, ovvero pari ad euro 9.760,00 IVA compresa, per ogni anno solare di durata della concessione;
 2. di dare atto che l'importo annuale è pari a Euro 8.000,00 oltre l'IVA, ovvero 9.760,00 IVA compresa, troverà copertura sul capitolo assegnato al Dirigente 103060125251 – Centro 0043 – Fattore S0001332 – Cod. Siope 1332 del Bilancio 2014;
 3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-